



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

Manutenzione ordinaria programmata ed emergente avente carattere di urgenza e indifferibilità di natura edile ed impiantistica, da eseguirsi per un periodo di 24 mesi, presso i Presidi Ospedalieri Maria Vittoria e Comprensorio Ospedaliero Amedeo di Savoia - Birago di Vische (Lotto 1), Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco (Lotto 2), Martini (Lotto 3)
CIG. LOTTO 1: 7555899D18 - CIG. LOTTO 2: 7555925290 - CIG. LOTTO 3: 755594316B

Documento

Capitolato Speciale di Appalto

Processo: L-2-18 n. documento RVB-176-18 del 28/06/2018

Attività:

Progetto	S.C. TECNICO AREA OSPEDALIERA - ASL Città di Torino Via Medail 16 – 10144 Torino
-----------------	--

Approvato da

Responsabile del Procedimento

Data approvazione

Arch. Remo Viberti



www.regione.piemonte.it/sanita

SOMMARIO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 2 - DURATA DEI LAVORI	19
Art. 3 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA.....	19
Art. 4 - SOGGEZIONE AD ALTRI CAPITOLATI - LEGGI - NORME.....	19
Art. 5 - OBBLIGHI CONCERNENTI LA MANODOPERA	22
Art. 6 - GARANZIA DEFINITIVA	23
Art. 7 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	23
Art. 8 - VARIAZIONI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	24
Art. 9 - ONERI, RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	24
Art. 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI.....	26
Art. 11 - DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE .	27
Art. 12 - SOSPENSIONI E PROROGHE	30
Art. 13 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	32
Art. 14 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	32
Art. 15 - DANNI E PREGIUDIZI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....	33
Art. 16 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE	33
Art. 17 - REVISIONE DEI PREZZI	33
Art. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO	33
Art. 19 - ANTICIPAZIONE (art. 35, COMMA 18, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).....	33
Art. 20 - CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	33
Art. 21 - LAVORI NON CONTEMPLATI NEI PREZZI DI RIFERIMENTO	37
Art. 22 - SUBAPPALTO – AVVALIMENTO.....	37
Art. 23 - CESSIONE DEL CREDITO	39
Art. 24 - TUTELA DEI LAVORATORI	39
Art. 25 - PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI.	40
Art. 26 - DIREZIONE DEI LAVORI.....	41
Art. 27 - STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTABILITA'	42
Art. 28 - ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITA'	42
Art. 29 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE.....	42
Art. 30 - CONTO FINALE E RECLAMI DELL'ESECUTORE.....	43
Art. 31 - PENALITA'	43

Art. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	44
Art. 33 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	45
Art. 34 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	45
Art. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI.....	45
Art. 36 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	45
Art. 37 - RINVIO.....	46

§§§

PREMESSA

Il presente capitolato speciale d'appalto fornisce disciplina e regolamentazione valevole per tutti i lotti oggetto della procedura aperta di selezione, fatte salve le specifiche disposizioni riferite al singolo lotto.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria ed emergente, nonché straordinaria in regime di pronta disponibilità, occorrenti per la conservazione di strutture e di impianti dei Presidi ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino.

LOTTO 1

1.1 Oggetto dell'appalto relativo al Presidio ospedaliero Maria Vittoria e Comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia – Birago di Vische

Manutenzione Predefinita

Manutenzione Riparativa – Presidio Tecnologico

L'espletamento delle attività manutentive dovrà prevedere una presenza costante quotidiana di almeno n. 11 operai, che compongono il Presidio Tecnologico, così suddivisi:

Opere edili	n. 2 operai tutti i giorni lavorativi, dal lunedì' al venerdì;
Impianti elettrici	n. 3 operai tutti i giorni lavorativi, dal lunedì' al venerdì;
Impianti termoidraulici, di condizionamento dell'aria e idrici	n. 6 operai, di cui n. 2 idraulici, tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.

Pronto intervento e Gestione Emergenze

- Opere Edili	- manutenzione in pronta disponibilità;
- Impianti elettrici	- n. 1 operaio presente 24 ore su 24, in comune ai due Presidi ospedalieri "Maria Vittoria" e "Compensorio Amedeo di Savoia", per tutti i 365 giorni di durata dell'appalto, che in orario normale coincide con uno dei 3 operai che compongono il Presidio Tecnologico; - manutenzione in pronta disponibilità per la gestione delle emergenze
- Impianti di condizionamento dell'aria e idrici termoidraulica	- manutenzione in pronta disponibilità per la gestione delle emergenze

Manutenzione periodica programmata

Gli interventi di manutenzione periodica programmata sono afferenti alle seguenti lavorazioni:

- Opere edili
 - Manutenzione serramenti non REI su vie d'esodo;
 - Ripassamento pavimentazioni aree comuni;
 - Pulizia caditoie;
 - Pulizia delle gronde e dei pluviali.
-
- Impianti elettrici
 - Verifica semestrale periodica delle lampade di emergenza censeite;
 - Censimento e verifica semestrale periodica delle lampade di emergenza;
 - Manutenzione cabine MT/BT.

Manutenzione non predefinita

Gli interventi di manutenzione non predefinita di natura emergente, vengono determinati in tempo reale qualora nel corso di esecuzione del contratto si appalesino situazioni urgenti per la risoluzione di criticità, che non possono essere affrontate con il solo intervento di Presidio Tecnologico, oppure che al momento della presa d'atto rivelano complessità organizzative e/o plurisettoriali.

Manutenzione programmata

I lavori di manutenzione programmati, comprendono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria a carattere non periodico, già programmati in base alle esigenze da soddisfare così come già evidenziati all'Art. 1 punto 1.1.3 della Relazione Generale.

1.1.2 Quantificazione degli interventi - Lotto 1

Con riferimento all'elaborato "Stima delle opere" (n. doc. RVB-177-18) gli interventi che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come di seguito indicato:

TIPOLOGIA		IMPORTO
MANUTENZIONE PREDEFINITA E PROGRAMMATA		
Categoria OG1		€ 3.246.560,00
- Opere edili e affini	€ 2.046.560,00	
- Tinteggiatura (OS7) (1)	€ 880.000,00	
- Pavimenti e rivestimenti in materiali resilienti (OS6)	€ 320.000,00	
Categoria OS3		€ 474.560,00
- Opere di impianti idrico-sanitario		
Categoria OS28		€ 1.129.120,00
- Opere di impianti termici e di climatizzazione		
Categoria OS30		€ 1.549.760,00
- Opere di impiantistica elettrica ed affine		
Importo complessivo dell'appalto		€ 6.400.000,00
Di cui importo complessivo lavori (soggetti a ribasso)		€ 6.367.200,00
Di cui importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 32.800,00
(1)		L'importo della categoria è ricompreso nella categoria OG1

1.1.3 Modalità di esecuzione dei lavori

Con espresso riferimento all'art. 1 punto 1.1.5 "Modalità di esecuzione dei lavori e controllo dell'attività" della

Relazione Generale si riepilogano i principali ambiti di riferimento:

Assistenti tecnici di cantiere

Il presente appalto prevede la presenza per un impegno giornaliero di almeno 4 ore per tutti i giorni feriali di

n° 3 "Assistenti Tecnici di cantiere" per ciascuna delle seguenti categorie d'opera:

- n° 1 per opere edili ed affini, che dovrà possedere almeno il diploma di Geometra;
- n° 1 per impianti elettrici e speciali che dovrà possedere almeno il diploma con specializzazione impiantistica, nonché il requisito di Preposto ai Lavori;

- n° 1 per impianti idrotermo sanitari e climatizzazione che dovrà possedere almeno il diploma con specializzazione impiantistica.

“L’Assistente Tecnico di cantiere” assolverà i compiti:

- Coordinamento degli operai sia per la definizione dei singoli ordini/richieste, che seguirà dal punto di vista delle soluzioni tecniche da realizzare, sia sugli aspetti della sicurezza, quali la definizione dei DPI da utilizzare per ogni lavorazione e gli apprestamenti di cantiere;
- Interfaccia operativa, per la parte di settore, con l’Ufficio di Direzione Lavori istituito per l’ambito di competenza;
- Riferire al “Direttore Tecnico di cantiere”.

Direttore Tecnico di cantiere

Requisito fondamentale e imprescindibile del presente appalto è la presenza quotidiana del “Direttore Tecnico di cantiere” nel seguito denominato “Direttore Tecnico” che può coincidere con il Datore di lavoro o suo delegato (così come specificato all’Art. 9 del presente Capitolato nonché al “Protocollo di Coordinamento tra l’Appaltatore e l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino” che è parte integrante e sostanziale del D.U.V.R.I., il quale assolverà per tutte le categorie d’opera i seguenti compiti:

- Predisporre l’invio delle maestranze in numero ed assetto adeguato nei modi prescritti nel presente Capitolato;
- Coordinare e sovrintendere l’esecuzione dei lavori e l’operato degli “Assistenti tecnici di cantiere”;
- Attuare tutte le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori contenute nel “Protocollo di coordinamento tra l’Appaltatore e l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino” e se del caso quelle previste dal Piano di sicurezza e coordinamento ivi comprese quelle disposte dal Coordinatore di sicurezza in esecuzione.

Il “Direttore Tecnico” dovrà essere nominato dall’Impresa appaltatrice o in caso di A.T.I. dalla mandataria e dovrà espletare le sue funzioni per tutte le lavorazioni oggetto di appalto, comprese quindi quelle affidate in subappalto o eseguite dalle Imprese associate, comprese tutte le attività espletate da terzi ai fini della esecuzione delle lavorazioni ad es. forniture, subcontratti, noli a freddo ecc.

Organizzazione e requisiti del personale

Opere edili

Per quanto riguarda le attività relative al punto 1.1.2.1 della Relazione Generale “Manutenzione Riparativa – Presidio Tecnologico”, viste le caratteristiche ed il numero delle richieste emergenti ed urgenti, le prestazioni dovranno essere garantite nel seguente modo:

- In orario normale dalle 8 alle 17 nei giorni feriali con Presidio Tecnologico operante con orario continuato per tutta la durata del contratto (con pausa alternata del personale), secondo l'organizzazione di seguito descritta;
- Dalle ore 15,30 alle 8,00 nei giorni feriali e sulle 24 ore nei giorni festivi e pre-festivi, interventi in Pronta Disponibilità attivati dal tecnico reperibile, per il soddisfacimento degli interventi in emergenza, con interventi entro massimo 30'.

Il Presidio Tecnologico, che provvede al soddisfacimento delle richieste urgenti che pervengono dai servizi ospedalieri al call center , dovrà essere costituito da dipendenti dell'appaltatore e composto da: n° 1 operaio specializzato e n° 1 operaio comune o in alternativa n° 2 operai qualificati in grado di effettuare riparazioni di tipo edilizio con particolare riguardo a serrature e porte come rilevabile dal documento n. SMS-030-18 (Prospetto quali-quantitativo di interventi riparativi su richiesta 2° semestre 2017).

Gli interventi in Pronta disponibilità sono da garantire in orario, dalle 15,30 alle 17,00 con il personale ancora in sede, mentre dalle ore 17,00 alle ore 8,00 del giorno successivo, con personale da attivare su chiamata. L'appaltatore deve quindi garantire sulle 24 ore in tutti i giorni dell'anno gli interventi urgenti su chiamata attivati dal callcenter o dal tecnico reperibile. Le chiamate in PD nella fascia orario 15,30 – 8,00 saranno sempre rivolte dal tecnico reperibile nei confronti dell'Assistente tecnico di cantiere che provvederà di conseguenza.

Impianti elettrici

Per quanto riguarda le attività relative al punto 1.1.2.1 della Relazione Generale "Manutenzione riparativa – Presidio Tecnologico", viste le caratteristiche ed il numero delle richieste emergenti ed urgenti, le prestazioni dovranno essere garantite nel seguente modo:

- In orario normale dalle ore 8,00 alle ore 17,00 nei giorni feriali con Presidio Tecnologico operante con orario continuativo per tutta la durata del contratto (con pausa alternata del personale), secondo l'organizzazione di seguito descritta;
- Dalle ore 15,30 alle ore 8,00 nei giorni feriali e sulle 24 ore nei giorni festivi e pre-festivi, interventi in Pronta Disponibilità attivati dal tecnico reperibile, per il soddisfacimento degli interventi in emergenza, con intervento entro massimo 30'.

L'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1.1.2.3 della Relazione Generale "Manutenzione periodica programmata", visto il carico delle attività che grava sul "Presidio Tecnologico" (richieste di intervento e guasto provenienti dal callcenter) deve essere affidata a squadra di lavoro aggiuntiva dotata di competenze e mezzi adeguati alla necessità.

Il Presidio Tecnologico, che provvede al soddisfacimento delle richieste urgenti che pervengono dai servizi ospedalieri al call center, dovrà essere costituito da dipendenti dell'appaltatore in n° 3

contemporaneamente presenti nella fascia oraria definita, i cui requisiti professionali sono più avanti descritti.

Il personale deve essere in grado di effettuare qualsiasi tipo di intervento necessario per ripristinare le condizioni in esercizio, come rilevabile dal documento n. SMS-031-18 (Prospetto quali- quantitativo di interventi riparativi su richiesta 2° semestre 2017), in particolare deve essere in grado di risolvere le situazioni critiche di disservizi in cabina che rappresentano le condizioni di maggior criticità per gli ospedali.

Gli interventi in Pronta Disponibilità sono da garantire in orario, dalle ore 15,30 alle ore 17,00 con il personale ancora in sede, mentre dalle ore 17,00 alle ore 8,00 del giorno successivo e sulle 24 ore nei giorni festivi, su chiamata. L'appaltatore deve quindi garantire sulle 24 ore in tutti i giorni dell'anno gli interventi urgenti su chiamata attivati o dal call center o dal tecnico reperibile. Le chiamate in PD nella fascia oraria 15,30 – 8,00 saranno sempre rivolte al tecnico reperibile nei confronti dell'elettricista di pronto intervento e gestione emergenze che tenuto ad informare l'Assistente tecnico di cantiere circa l'intervento eseguito e da eseguire se questo per caratteristiche non rientra nei casi per i quali ha già avuto specifica informazione circa la lavorazione sia al punto di vista tecnico sia di sicurezza nell'esecuzione.

Le uniche richieste telefoniche nelle 24 ore non effettuate dal call center o dal tecnico reperibile, sono quelle relative all'emergenza incendi, le quali sono effettuate dalla portineria degli ospedali in base al piano di emergenza incendi per il quale il personale dell'appaltatore sarà nello specifico formato nel periodo di affiancamento con l'appaltatore uscente.

L'appaltatore deve essere abilitato e possedere i requisiti indicati dal DM 37/08, deve quindi dimostrare la propria professionalità e quella specifica dei propri addetti alla manutenzione con le stese modalità riportate nella norma CEI 11-27 per lavori elettrici.

L'appaltatore è identificato quale Responsabile dell'Impianto elettrico (RI) secondo la norma CEI 11-27 per le cabine elettriche MT/BT del Presidio ospedaliero Maria Vittoria e del comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia- Birago di Vische. All'appaltatore sono fornite le schede di manutenzione, secondo l'allegato A della norma CEI-0-15 (n. doc. ARM-061-13), che dovranno essere verificate dal medesimo e potranno essere integrate se ritenuto opportuno sulla base della propria esperienza, delle indicazioni del costruttore e di eventuali richieste particolari della committenza.

Per il profilo professionale dell'Assistente Tecnico di cantiere e degli addetti alla manutenzione per quanto attiene alla sicurezza, alle conoscenze tecniche, agli aggiornamenti tecnici ed alla formazione pertinenti ai lavori di manutenzione nelle cabine MT/BT, si deve far riferimento a quanto riportato nella norma CEI 11-27.

Inoltre è richiesto:

- Per gli addetti alla manutenzione che eseguono lavori elettrici, di possedere i requisiti previsti per le Persone Esperte (PES) e avere l'idoneità ai lavori in tensione;
- Per gli addetti alla manutenzione (che non eseguono lavori tecnici), di possedere i requisiti previsti per le Persone Avvertite (PAV).

E' quindi opportuno richiamare i requisiti necessari per il personale da impiegare in base alla tipologia di servizio richiesto: personale dedicato a Presidio Tecnologico e personale dedicato a manutenzione periodica programmata e lavori a misura pianificati.

Presidio Tecnologico

- a) n° 3 operai dalle ore 8,00 alle ore 17,00
- manutenzione ordinaria a richiesta e pronto intervento – gestione emergenze
 - tutti i dipendenti dell'appaltatore
 - qualificazione obbligatoria idoneità a lavori in tensione
- b) n° 1 operaio dalle ore 17,00 alle ore 8,00 dal lunedì al sabato ore 8,00 – 24 H sabato, domenica e festivi:
- pronto intervento – gestione delle emergenze
 - i. risoluzione guasti elettrici con eventuale intervento reperibile su richiesta
 - ii. interventi di emergenza per black out, incendio fermo ascensore, fermo/guasti cabina, incendi
 - dipendente dell'appaltatore
 - qualificazione obbligatoria idoneità a lavori in tensione
- c) n° 1 operaio reperibile aggiuntivo i cui eventuali requisiti sono stabiliti in base alla specifica necessità dall'Assistente Tecnico di cantiere;
- dipendente dell'appaltatore
 - qualificazione obbligatoria idoneità a lavori in tensione

Personale dedicato a manutenzione periodica programmata

- Il personale non può coincidere con il personale contemporaneamente impiegato come Presidio Tecnologico.
- Personale qualificato come PAV, PES o abilitato a lavori in tensione in base alle attività programmate e alle corrispondenti lavorazioni.

Personale dedicato a manutenzione pianificata

- Il personale non può coincidere con il personale contemporaneamente impiegato come Presidio Tecnologico.
- Personale qualificato come PAV, PES o abilitato a lavori in tensione in base alle attività programmate e alle corrispondenti lavorazioni.

Impianti termoidraulici, di condizionamento dell'aria e idrici

Per quanto riguarda le attività relative al punto 1.1.2.3 della Relazione Generale "manutenzione periodica programmata", che comprende tutte le attività di conduzione e manutenzione programmata necessarie per il mantenimento in efficienza degli impianti comprensiva di interventi riparativi, con garanzia d'intervento urgente in qualunque momento, stante le caratteristiche ed il numero delle richieste emergenti ed urgenti sommate alla programmazione delle conduzioni e manutenzioni, si ritiene che il servizio debba essere garantito, in modo integrato per tutte le tre tipologie di impianti, nel seguente modo:

- In orario normale dalle ore 8,00 alle ore 17,00 nei giorni feriali con Presidio Tecnologico operante con orario continuato per tutta la durata del contratto (con pausa alternata del personale), secondo l'organizzazione di seguito descritta;
- Dalle ore 15,30 alle ore 8,00 nei giorni feriali e sulle 24 ore nei giorni festivi e pre-festivi, interventi in Pronta Disponibilità, attivati dal tecnico reperibile, per il soddisfacimento degli interventi in emergenza, con interventi entro massimo 30'.

L'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, potrà essere realizzata con il personale presente presso le strutture della committenza o personale aggiuntivo in funzione dell'entità dell'intervento e di suo impegno temporale, in considerazione anche dei carichi e picchi di attività del personale presente in sede.

Il Presidio Tecnologico che dovrà garantire il mantenimento in efficienza degli impianti termoidraulici, condizionamento dell'aria e impianti idrici, l'esecuzione di tutte le attività di manutenzione programmata e la corretta conduzione dei medesimi impianti oltre al soddisfacimento delle richieste urgenti che pervengono dai servizi ospedalieri al call center come rilevabile dal documento n. SMS-032-18 (Prospetto qualitativo di interventi riparativi su richiesta 2° semestre 2017), dovrà essere costituito:

Operai specializzati:

- n° 1 conduttore manutentore impianti termici patentato
- n° 1 conduttore manutentore impianti di condizionamento e termoregolazione patentato (DPR 43/2012)

Operai comuni:

- n° 3 operai comuni impianti termoidraulici, da impiegare in base alle necessità in squadra con gli operai specializzati

Il personale deve avere competenze ed esperienze da poter intervenire sia sugli impianti termo fluidici che di condizionamento in modo da poter garantire sempre con il personale presente in sede anche la gestione dei picchi di messa in funzione e spegnimento degli impianti.

Dovrà essere garantita la presenza in servizio in sede a regime con 6 persone, in tutti i giorni lavorativi per 11 mesi, mentre nel mese di agosto il numero potrà essere ridotto a 4 persone, purchè il personale impiegato sia in grado di intervenire su tutti gli impianti in funzione.

Gli interventi in Pronta Disponibilità sono da garantire in orario, dalle 15,30 alle 17,00, con il personale ancora in sede, mentre dalle 17,00 alle ore 8,00 del giorno successivo su chiamata. L'appaltatore deve quindi garantire sulle 24 ore in tutti i giorni dell'anno gli interventi urgenti su chiamata attivati dal call center o dal tecnico reperibile. Le chiamate in PD nella fascia oraria 17,00 – 8,00 saranno sempre rivolte dal tecnico reperibile nei confronti dell'Assistente tecnico di cantiere che attiverà gli operai.

La corretta pulizia, manutenzione programmata e gestione degli impianti, oltre ad una tempestiva messa in funzione dei medesimi in base alle variazioni climatiche, garantiscono la riduzione degli interventi su richiesta/chiamata urgenti sia in orario normale sia in PD. Per tale motivo l'attività di conduzione e manutenzione è compatibile con gli interventi urgenti su richiesta e deve essere eseguita dal Presidio Tecnologico in orario normale ed in PD in orario straordinario, senza riconoscimento di prestazione aggiuntiva.

Inoltre per interventi su impianti frigoriferi, condizionatori ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra, l'appaltatore dovrà intervenire con tecnici in possesso di specifica certificazione (patentino da frigorista) come previsto dal DPR 34/2012; l'appaltatore assume quindi il ruolo di "operatore" ai sensi del citato DPR.

LOTTO 2

1.2. Oggetto dell'appalto relativo al Presidio ospedaliero Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco

In questa sede, a meri fini di chiarezza espositiva si riportano i diversi ambiti di riferimento:

Manutenzione emergente / Correttiva / A guasto

Per loro peculiare ed intrinseca natura, le opere di natura tecnica ed impiantistica da eseguirsi sono caratterizzate da una elevata indeterminatezza; molte lavorazioni, infatti, traggono origine da necessità quotidiane e gran parte degli interventi vengono eseguiti in "tempo reale" dalle maestranze costantemente presenti.

Manutenzione ordinaria / Programmata

Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui il presente capitolato è materia, sono afferenti ai seguenti impianti:

- Impianti meccanici e di climatizzazione in dotazione al corpo "F".
- Condizionatori autonomi, ventilconvettori, centrali di trattamento aria e gruppi di refrigerazione installati presso i corpi di fabbrica "A", "B", "C", "D" ed "F" dell'Ospedale "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco".
- Impianti elettrici.
- Reti di scarico, di copertura, tetti piani, cortili ed aree interne.

Al fine di una corretta identificazione dell'attività sono stati predisposti opportuni elaborati tecnici in riferimento al lotto, come elencati nelle premesse del disciplinare di gara e consultabili secondo quanto ivi indicato.

Manutenzione straordinaria in regime di Pronta Disponibilità

Consiste nella reperibilità telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 8,00; Sabato, Domenica e festivi dalle ore 8,00 alle ore 8,00 per tutti i 365 giorni di durata dell'appalto, con il conseguente intervento, con le modalità specificate nell'Art. 1.2.4 "Modalità di esecuzione dei lavori" della Relazione Generale, di una o più persone e nell'esecuzione di interventi straordinari in numero illimitato con personale specializzato per ripristinare le situazioni di normale esercizio degli impianti:

- Idro termo sanitari e di climatizzazione;
- Elettrici.

1.2.1 Quantificazione degli interventi – Lotto 2

Con riferimento all'elaborato "Stima delle opere" (n. doc. RVB-178-18) gli interventi che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come di seguito indicato:

TIPOLOGIA		IMPORTO
MANUTENZIONE PREDEFINITA E PROGRAMMATA		
Categoria OG1		€ 3.447.376,00
- Opere edili e affini	€ 2.327.376,00	
- Tinteggiatura (OS7) (1)	€ 800.000,00	
- Pavimenti e rivestimenti in materiali resilienti (OS6)	€ 320.000,00	
Categoria OS3		€ 474.560,00
- Opere di impianti idrico-sanitario		
Categoria OS28		€ 1.298.944,00
- Opere di impianti termici e di climatizzazione		
Categoria OS30		€ 1.179.120,00
- Opere di impiantistica elettrica ed affine		
Importo complessivo dell'appalto		€ 6.400.000,00
Di cui importo complessivo lavori (soggetti a ribasso)		€ 6.367.520,00
Di cui importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 32.480,00
(1)	L'importo della categoria è ricompreso nella categoria OG1	

1.2.2 Modalità di esecuzione dei lavori

Con espresso richiamo all'Art. 1.2.4 "Modalità di esecuzione dei lavori" della Relazione Generale si riepilogano i principali ambiti di riferimento:

Assistenti tecnici di cantiere

Il presente appalto prevede la presenza per un impegno giornaliero di almeno 4 ore per tutti i giorni feriali di n° 3 "Assistenti tecnici di cantiere" per ciascuna delle seguenti categorie d'opera:

- n° 1 per opere edili ed affini, che dovrà possedere almeno il diploma di Geometra;
- n° 1 per impianti elettrici e speciali che dovrà possedere almeno il diploma con specializzazione impiantistica, nonché il requisito di Preposto ai Lavori;
- n° 1 per impianti idrotermo sanitari e climatizzazione che dovrà possedere almeno il diploma con specializzazione impiantistica.

“L’Assistente tecnico di cantiere” assolverà i compiti:

- Coordinamento degli operai sia per la definizione dei singoli ordini/richieste, che seguirà dal punto di vista delle soluzioni tecniche da realizzare, sia sugli aspetti della sicurezza, quali la definizione dei DPI da utilizzare per ogni lavorazione e gli apprestamenti di cantiere;
- Interfaccia operativa, per la parte di settore, con l’Ufficio di Direzione Lavori istituito per l’ambito di competenza;
- Riferire al “Direttore Tecnico di cantiere”.

Direttore Tecnico di cantiere

Requisito fondamentale e imprescindibile del presente appalto è la presenza quotidiana del “Direttore Tecnico di cantiere” nel seguito denominato “Direttore Tecnico” che può coincidere con il Datore di lavoro o suo delegato (così come specificato all’Art. 9 del presente Capitolato nonché al “Protocollo di Coordinamento tra l’Appaltatore e l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino” che è parte integrante e sostanziale del D.U.V.R.I., il quale assolverà per tutte le categorie d’opera i seguenti compiti:

- Ricevere gli ordini di lavoro dai funzionari incaricati;
- Predisporre l’invio delle maestranze in numero ed assetto adeguato nei modi prescritti nel presente Capitolato;
- Verificare direttamente i luoghi e le circostanze di intervento;
- Coordinare e sovrintendere l’esecuzione dei lavori;
- Attuare tutte le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori contenute nel “Protocollo di coordinamento tra l’Appaltatore e l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino” e se del caso quelle previste dal Piano di sicurezza e coordinamento ivi comprese quelle disposte dal Coordinatore di sicurezza in esecuzione.

Il “Direttore Tecnico” dovrà essere nominato dall’Impresa appaltatrice o in caso di A.T.I. mandataria e dovrà espletare le sue funzioni per tutte le lavorazioni oggetto di appalto, comprese quindi quelle affidate in subappalto o eseguite dalle Imprese associate, comprese tutte le attività espletate da terzi ai fini della esecuzione delle lavorazioni ad es. forniture, subcontratti, noli a freddo ecc..

Presenza minima ammissibile / Presidio Tecnologico

L’espletamento delle attività manutentive dovrà prevedere una presenza costante quotidiana di almeno n° 15 operai, che compongono il Presidio Tecnologico, così suddivisi:

- Opere di climatizzazione	- n° 4 operai tutti i giorni lavorativi dal Lunedì al Sabato compreso, dei quali n° 1 ad alta specializzazione;
- Opere elettriche ed affini	- n° 4 operai tutti i giorni lavorativi dal Lunedì al Sabato compreso
- Opere edili	- n° 4 operai tutti i giorni lavorativi, dal Lunedì al Venerdì;
- Opere idro-termo sanitarie	n° 2 operai tutti i giorni lavorativi, dal Lunedì al Venerdì;
- Opere da fabbro	n° 1 operaio tutti i giorni lavorativi, dal Lunedì al Venerdì.

Manutenzione emergente

- Questa tipologia di interventi viene determinata in tempo reale ed affrontata dalle maestranze componenti il "Presidio Tecnologico". L'individuazione delle necessità avviene quasi sempre tramite richieste provenienti dai servizi ospedalieri e territoriali che originano interventi di modesta entità e complessità.
- Purtuttavia nel corso di esecuzione del contratto si appalesano delle situazioni nelle quali la soluzione a causa di complicazioni rilevate al momento della presa d'atto, oppure stante il sopraggiungere di richieste più complesse e plurisettoriali, necessita di una risposta più articolata ed organizzata.

Manutenzione ordinaria / Programmata

Le modalità di esecuzione e le tempistiche di questa tipologia di interventi sono ricomprese nella documentazione tecnica riferita al lotto, come elencata nelle premesse del disciplinare di gara e consultabile secondo quanto ivi indicato.

LOTTO 3

1.3 Oggetto dell'appalto relativo al Presidio ospedaliero Martini

In questa sede, a meri fini di chiarezza espositiva si riportano i diversi ambiti di riferimento:

Manutenzione emergente / Correttiva / A guasto

Per loro peculiare ed intrinseca natura, le opere di natura tecnica ed impiantistica da eseguirsi sono caratterizzate da una elevata indeterminatezza; molte lavorazioni, infatti, traggono origine da necessità

quotidiane e gran parte degli interventi vengono eseguiti in "tempo reale" dalle maestranze costantemente presenti.

Manutenzione ordinaria / Programmata

Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui il presente capitolato è materia, sono afferenti ai seguenti impianti:

- Impianti meccanici e di climatizzazione.
- Impianti termici.
- Impianti idrosanitari.
- Condizionatori autonomi, ventilconvettori, centrali di trattamento aria e gruppi di refrigerazione.
- Impianti elettrici.

Al fine di una corretta identificazione dell'attività sono stati predisposti opportuni elaborati tecnici in riferimento al lotto, come elencati nelle premesse del disciplinare di gara e consultabili secondo quanto ivi indicato.

Manutenzione straordinaria in regime di Pronta Disponibilità

Consiste nella reperibilità telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 8,00; Sabato, Domenica e festivi dalle ore 8,00 alle ore 8,00 per tutti i 365 giorni di durata dell'appalto, con il conseguente intervento, con le modalità specificate nell'Art. 1.3.4 "Modalità di esecuzione dei lavori" della Relazione Generale, di una o più persone e nell'esecuzione di interventi straordinari in numero illimitato con personale specializzato per ripristinare le situazioni di normale esercizio degli impianti:

- Termici, di climatizzazione e idrosanitari;
- Elettrici.

1.3.1 Quantificazione degli interventi – Lotto 3

Con riferimento all'elaborato "Stima delle opere" (n. doc. RVB-179-18) gli interventi che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come di seguito indicato:

TIPOLOGIA		IMPORTO
MANUTENZIONE PREDEFINITA E PROGRAMMATA		
Categoria OG1		€ 3.501.936,00
- Opere edili e affini	€ 2.381.936,00	
- Tinteggiatura (OS7) (1)	€ 800.000,00	
- Pavimenti e rivestimenti in materiali resilienti (OS6)	€ 320.000,00	
Categoria OS3		€ 474.560,00
- Opere di impianti idrico-sanitario		
Categoria OS28		€ 1.398.944,00
- Opere di impianti termici e di climatizzazione		
Categoria OS30		€ 1.024.560,00
- Opere di impiantistica elettrica ed affine		
Importo complessivo dell'appalto		€ 6.400.000,00
Di cui importo complessivo lavori (soggetti a ribasso)		€ 6.378.535,00
Di cui importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 21.465,00
(1)	L'importo della categoria è ricompreso nella categoria OG1	

1.3.2 Modalità di esecuzione dei lavori

Con espresso richiamo all'Art. 1.3.4 "Modalità di esecuzione dei lavori" della Relazione Generale si riepilogano i principali ambiti di riferimento:

Assistenti tecnici di cantiere

Il presente appalto prevede la presenza per un impegno giornaliero di almeno 4 ore per tutti i giorni feriali di

n° 3 "Assistenti tecnici di cantiere" per ciascuna delle seguenti categorie d'opera:

- n° 1 per opere edili ed affini, che dovrà possedere almeno il diploma di Geometra;
- n° 1 per impianti elettrici e speciali che dovrà possedere almeno il diploma con specializzazione impiantistica, nonché il requisito di Preposto ai Lavori;
- n° 1 per impianti idrotermo sanitari e climatizzazione che dovrà possedere almeno il diploma con specializzazione impiantistica.

“L’Assistente tecnico di cantiere” assolverà i compiti:

- Coordinamento degli operai sia per la definizione dei singoli ordini/richieste, che seguirà dal punto di vista delle soluzioni tecniche da realizzare, sia sugli aspetti della sicurezza, quali la definizione dei DPI da utilizzare per ogni lavorazione e gli apprestamenti di cantiere;
- Interfaccia operativa, per la parte di settore, con l’Ufficio di Direzione Lavori istituito per l’ambito di competenza;
- Riferire al “Direttore Tecnico di cantiere”.

Direttore Tecnico di cantiere

Requisito fondamentale e imprescindibile del presente appalto è la presenza quotidiana del “Direttore Tecnico di cantiere” nel seguito denominato “Direttore Tecnico” che può coincidere con il Datore di lavoro o suo delegato (così come specificato all’Art. 9 del presente Capitolato nonché al “Protocollo di Coordinamento tra l’Appaltatore e l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino” che è parte integrante e sostanziale del D.U.V.R.I., il quale assolverà per tutte le categorie d’opera i seguenti compiti:

- Ricevere gli ordini di lavoro dai funzionari incaricati;
- Predisporre l’invio delle maestranze in numero ed assetto adeguato nei modi prescritti nel presente Capitolato;
- Verificare direttamente i luoghi e le circostanze di intervento;
- Coordinare e sovrintendere l’esecuzione dei lavori;
- Attuare tutte le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori contenute nel “Protocollo di coordinamento tra l’Appaltatore e l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino” e se del caso quelle previste dal Piano di sicurezza e coordinamento ivi comprese quelle disposte dal Coordinatore di sicurezza in esecuzione.

Il “Direttore Tecnico” dovrà essere nominato dall’Impresa appaltatrice o in caso di A.T.I. mandataria e dovrà

espletare le sue funzioni per tutte le lavorazioni oggetto di appalto, comprese quindi quelle affidate in subappalto o eseguite dalle Imprese associate, comprese tutte le attività espletate da terzi ai fini della esecuzione delle lavorazioni ad es. forniture, subcontratti, noli a freddo ecc..

Presenza minima ammissibile / Presidio Tecnologico

L’espletamento delle attività manutentive dovrà prevedere una presenza costante quotidiana di almeno n° 10 operai, che compongono il Presidio Tecnologico, così suddivisi:

- Opere di climatizzazione e termiche - n° 4 operai tutti i giorni lavorativi dal Lunedì al Sabato compreso, dei quali n° 1 ad alta specializzazione;
- Opere elettriche ed affini - n° 2 operai tutti i giorni lavorativi dal Lunedì al Sabato compreso;
- Opere edili - n° 2 operai tutti i giorni lavorativi, dal Lunedì al Venerdì;
- Opere idro-sanitarie - n° 2 operai tutti i giorni lavorativi, dal Lunedì al Venerdì.

Manutenzione emergente

- Questa tipologia di interventi viene determinata in tempo reale ed affrontata dalle maestranze componenti il "Presidio Tecnologico". L'individuazione delle necessità avviene tramite richieste provenienti dai servizi ospedalieri che originano interventi di modesta entità e complessità.
- Purtuttavia nel corso di esecuzione del contratto si appalesano delle situazioni nelle quali la soluzione a causa di complicazioni rilevate al momento della presa d'atto, oppure stante il sopraggiungere di richieste più complesse e plurisettoriali, necessita di una risposta più articolata ed organizzata.

Manutenzione ordinaria / Programmata

Le modalità di esecuzione e le tempistiche di questa tipologia di interventi sono ricomprese nella documentazione tecnica riferita al lotto, come elencata nelle premesse del disciplinare di gara e consultabile secondo quanto ivi indicato.

Art. 2 - DURATA DEI LAVORI

L'appalto avrà la durata di 730 giorni solari consecutivi a decorrere dalla data di consegna e inizio dei lavori.

Art. 3 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere formulata in conformità alle indicazioni, prescrizioni e condizioni contenute nel Disciplinare di Gara.

Art. 4 - SOGGEZIONE AD ALTRI CAPITOLATI - LEGGI - NORME

Salvo quanto previsto dal presente Capitolato, l'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni di seguito riportate:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/EU e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture coordinato con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, di seguito per brevità anche solo Codice;

- Capitolato Generale di appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i.;
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. f), sulle opere pubbliche e s.m.i.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, relativo al Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" relativamente agli articoli non abrogati dall'art. 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;
- Gli impianti elettrici saranno realizzati conformemente alla Legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e relativo documento di attuazione di cui all'Art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e alle norme CEI;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e s.m.i.;
- Legge Regionale 21 marzo 1984, n. 18: Legge generale in materia di opere e Lavori Pubblici;
- D.M. 6 ottobre 1998, n. 451 concernente deroghe alla normativa in vigore relativamente ai ponteggi di servizio a piani di lavoro autosollevanti;
- D.M. 1 dicembre 1975: prescrizioni ISPELS e raccolta "R";
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, ad oggetto "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 22 febbraio 2000, n. 616-3149 ad oggetto "Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie delle strutture pubbliche e private – Disposizioni di attuazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte il 29 marzo 2000, supplemento ordinario 1) al n. 13;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 5 Dicembre 2000, n. 82-1597 ad oggetto: "Disposizioni attuative della D.C.R. n. 616-3149 del 22/2/2000 sui requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie delle strutture pubbliche e private, nonché i requisiti ulteriori per l'accreditamento delle strutture medesime";
- Decreto del Ministero dell'Interno 18 settembre 2002 e s.m.i. – Approvazione della Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, n. 1/DOP del 27 aprile 2004;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 21 giugno 2004, relativo a "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco e omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";
- Decreto del Ministero dell'Interno del 3 novembre 2004, relativo a "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie

- d'esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio"; Circolare del Ministero dell'Interno n. NS 7014/4101 del 22 ottobre 2001, relativa alla "Utilizzazione di porte resistenti al fuoco";
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ad oggetto: "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122;
 - Accordo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'Art. 1 del D.Lgs. 28 Agosto 1997 Rep. 2636 del 5 Ottobre 2006 "Linea guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione";
 - Legge 3 agosto 2007, n. 123 – Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
 - Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", così come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 e s.m.i.;
 - Legge Regione Piemonte 28 maggio 2007, n. 13, in materia di rendimento energetico nell'edilizia s.m.i.;
 - Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
 - Legge 6 agosto 2008, n. 133 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
 - Legge 3 agosto 2009, n. 102 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi;
 - Legge 18 giugno 2009, n. 69 – Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività;
 - Legge 15 luglio 2009, n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento Europeo 2016/679;
 - D. Lgs. 09 novembre 2012, n. 192 e s.m.i. – Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
 - Codice di Comportamento adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione del Direttore Generale n. 61/001/2014 del 31.01.2014;
 - D.M. 19 marzo 2015 – Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
 - D.M. 3 agosto 2015 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
 - D.M. 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante <<Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione>>;

Detti atti hanno valore come fossero qui integralmente riportati.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonchè delle norme C.N.R., C.E.I., ed U.N.I.).

Art. 5 - OBBLIGHI CONCERNENTI LA MANODOPERA

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza degli interventi da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori, fermo restando la dotazione minima del personale "Presidio Tecnologico" e quanto eventualmente promesso dall'appaltatore in sede di offerta tecnica.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per gli operai dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori suddetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi sono vincolanti per L'Appaltatore se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla loro natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime L'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall' Appaltatore ad altre Ditte per la fornitura di materiali.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale sia civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore si obbliga inoltre ad osservare, scrupolosamente le norme in vigore (e quelle che eventualmente fossero emanate durante l'esecuzione dell'appalto) in materia di assunzione anche obbligatoria della mano d'opera in genere e in particolare le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

E' obbligo dell'Appaltatore:

- produrre la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile, se dovuta, assicurativi ed infortunistici, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro quindici giorni dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore risponde dell'identità e dell'idoneità del personale addetto al cantiere, ivi compreso quello dipendente da eventuali Imprese subappaltatrici. L'Ufficio di Direzione Lavori ha il diritto di ottenere l'allontanamento immediato dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori non regolarmente autorizzato.

Art. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dovrà costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatta osservanza degli oneri derivanti dall'aggiudicazione e delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto d'appalto.

La Stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte: in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D Lgs. 50/2016, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/TEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la garanzia, e il suo eventuale rinnovo, previste rispettivamente all'articolo 93 e dall'articolo 103, comma 1, sia ridotta, per le imprese certificate, del 50 per cento.

Alla garanzia definitiva si applicano, inoltre, le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per la garanzia provvisoria.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di ultimazione lavori.

Art. 7 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore s'impegna a garantire la Stazione appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo provvisorio, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura e ancorché non denunciati, che diminuiscono l'uso e l'efficienza delle opere e che non si siano precedentemente manifestati.

Rimane in ogni caso fermo ed applicabile il disposto dell'art. 102, comma 5, del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (forniture dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali ai quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste saranno trasferite alla Stazione appaltante.

L'Appaltatore, è obbligato a costituire, nei termini previsti dal comma 7 dell'art. 103 del Codice e dall'art. 10 del disciplinare di gara, e a consegnare alla Stazione appaltante polizza assicurativa stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda, anche, una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Collaudo provvisorio, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, con i seguenti massimali:

- per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per somma assicurata corrispondente all'importo di aggiudicazione in riferimento al lotto aggiudicato;
- Euro 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terze persone ed a cose di terzi.

Art. 8 - VARIAZIONI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le modifiche, nonché le varianti, sono ammesse nei limiti e con modalità previste dall'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

L'importo delle lavorazioni delle specifiche categorie, data la natura dei lavori, potrà subire delle variazioni, derivanti da esigenze emergenti ed indifferibili.

Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, N. 49.

Art. 9 - ONERI, RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- L'Appaltatore è obbligato a fornire per tutta la durata dell'appalto, le maestranze necessarie per l'esecuzione delle opere ordinate;
- Il personale dell'Appaltatore deve indossare indumenti da lavoro con stampato il nome dell'Impresa di appartenenza ed essere dotato dei dispositivi di protezione individuale. Ai fini dell'identificazione, tutti gli addetti dovranno indossare la tessera di riconoscimento con fotografia recente, indicazione del nome e cognome, ragione sociale dell'Impresa di appartenenza. Tale tesserino dovrà essere apposto in maniera stabile e visibile sugli indumenti indossati (ad es. all'altezza del petto); quanto precedentemente esposto è da ritenersi valido anche per i subappaltatori.
- Ai sensi delle prescrizioni contenute nei paragrafi 1.1.3, 1.2.2, 1.3.2 del presente Capitolato e degli articoli 1.1.5, 1.2.4. e 1.3.4. della Relazione Generale dovrà essere garantita l'assistenza quotidiana ai lavori per ciascuna categoria d'opera da parte dell'"Assistente Tecnico di cantiere" che avrà tra i principali compiti, individuati nei già citati documenti, la funzione di trasmettere alle maestranze gli ordini ricevuti dai funzionari incaricati e renderli operativi ed attuare di concerto e sotto la supervisione

del "Direttore Tecnico" le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori contenute nel "Protocollo di coordinamento" e se del caso nel Piano di sicurezza e coordinamento.

L'onere derivante dalla presenza degli "Assistenti tecnici di cantiere", in numero complessivo di 3, è stabilito forfettariamente in € 5.665.000 mensili per ciascun ospedale. Non saranno pertanto riconosciuti oneri aggiuntivi oltre a quanto già previsto dall'Art. NP 1 "dell'Elenco Prezzi Integrativi" e così come riportato al punto A.1 delle "Stima delle opere".

- Giusto il già citato "Protocollo di coordinamento" gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure di sicurezza integrative ed ulteriori a quelle normalmente garantite per il rispetto degli eventuali piani di sicurezza, saranno compensati a misura applicando i Prezzi di riferimento per OO.PP. nella Regione Piemonte, Edizione 2018, approvati con D.G.R. n. 6 - 6435 del 02.02.2018 e non saranno soggetti a ribasso d'asta.
- Relativamente al LOTTO 2, contestualmente alla consegna ed inizio dei lavori l'Appaltatore provvederà ad installare c/o il Presidio ospedaliero T.N.E. San Giovanni Bosco, nel sito designato dalla Direzione Lavori (identificabile nell'elaborato grafico "ALLEGATO 1 al D.U.V.R.I.) idonee strutture di supporto all'attività di cantiere (spogliatoio, mensa lavoratori, servizi igienici, deposito materiali ecc. ecc.) completo di tutti gli allacciamenti. Gli oneri per l'allestimento delle dotazioni di cantiere sono stati ricompresi tra i costi per la sicurezza e computati nel "Computo oneri sicurezza".
- L'Appaltatore è altresì tenuto a garantire la propria partecipazione, unitamente ai responsabili di cantiere ed all'eventuale Datore di lavoro delegato, alle "Riunioni periodiche di programmazione e coordinamento" convocate dall' "Ufficio di direzione lavori". I compensi per tali partecipazioni sono stati contabilizzati nel "Computo oneri sicurezza".

Sono altresì a carico dell'Appaltatore:

- Tutte le spese inerenti al nolo o all'acquisto ed al trasporto, sul luogo dei lavori, dei materiali e dei mezzi d'opera di qualsivoglia specie;
- La fornitura e la manutenzione della segnaletica riguardante i lavori in corso in aggiunta a quella prevista dal D.U.V.R.I. e nell'eventuale Piano di sicurezza;
- La pulizia finale dei locali oggetto degli interventi.

Durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare alla Stazione appaltante.

In caso di violazione delle disposizioni del Codice di Comportamento di questa Amministrazione, pubblicato sul sito web aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, da parte dei propri dipendenti e collaboratori, l'Appaltatore è tenuto, a pena di risoluzione del contratto, ad adottare i provvedimenti volti a

rimuovere la situazione di illegalità segnalata dalla Stazione appaltante nonché le eventuali conseguenze negative, prevedendone altresì le reiterazioni.

L'Appaltatore si impegna ad osservare le norme in materia di tutela della privacy, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679.

- **Gestione documenti relativi all'esecuzione del contratto**

Per la gestione del contratto si applicano le norme in materia di documenti informatici e firma elettronica contenute nel DPR 445/00: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" come modificate dal DPR 7/04/03 n. 137.

L'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere con firma elettronica qualificata tutti i documenti relativi all'esecuzione del contratto che richiedono la sua firma e utilizzerà la posta elettronica quale mezzo di comunicazione con l'amministrazione committente e di trasmissione di documenti nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

- **Documenti a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore è tenuto a tenere presso la postazione di cantiere:

- il *registro delle presenze* dove devono essere annotate e sottoscritte giornalmente le presenze in cantiere del personale dell'appaltatore, del subappaltatore ed eventuali artigiani;
- le *liste settimanali contenenti* la descrizione delle eventuali lavorazioni da contabilizzare (personale aggiunto rispetto al Presidio Tecnologico preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori, con indicazione della manodopera, dei materiali e degli eventuali mezzi d'opera impiegati, che dovranno essere giornalmente trasmesse all'Ufficio di Direzione lavori per l'immediata valutazione).

Il *rapporto di intervento*, da presentare non solo per le richieste di intervento emesse dal call center, nel caso del Lotto 1, oppure dai funzionari componenti l'ufficio di direzione dei lavori nel caso dei lotti 2 e 3, è uno dei documenti più importanti nella gestione del contratto poiché consente di verificare tempestivamente gli interventi in corso e quale personale svolge i lavori; permette al Direttore Lavori inoltre di concordare tempestivamente con l'Assistente tecnico di cantiere eventuali aggiornamenti nella programmazione dei lavori già previsti e sopraggiunti.

La Direzione Lavori, sulla base della programmazione proposta dal Direttore Tecnico, potrà così informare i vari servizi presenti circa la data prevista di interventi di manutenzione e valutare le interferenze delle lavorazioni con le attività sanitarie.

Art. 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti che derivano dall'esercizio delle attività di che qui trattasi, risultanti dall'attività di costruzione, demolizione, rimozione impianti, sostituzione componenti e materiale di consumo (comprese lampadine e

tubi al neon) sono da considerarsi PRODOTTI dell'Appaltatore e pertanto devono essere gestiti dal medesimo.

A tale proposito, si specifica che il DEPOSITO, il TRASPORTO e l'INVIO AL RECUPERO o SMALTIMENTO del rifiuto, sono di totale competenza e responsabilità dell'Impresa appaltatrice.

Art. 11 - DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE

IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI – ART. 1 D.M. 22 GENNAIO 2008, N. 37
--

- **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'** - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
- **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE dei prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento UE 9 marzo 2011, n. 305.**
- **PROGETTO** per gli impianti per i quali ne sia previsto l'obbligo.
- **RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI:**
 - Per i **componenti soggetti a norme**, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati;
 - Per gli **altri componenti** (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quanto rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili.
- **SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO**

Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (ove non vige l'obbligo del progetto).

Aggiornamento dei disegni esecutivi "AS BUILT"

Qualora siano intervenuti, nel corso dei lavori, variazioni anche minime, queste dovranno essere puntualmente riportate in tutti gli elaborati di progetto, tavole grafiche, relazioni, schemi, calcoli, ecc.
- **RIFERIMENTO A DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' PRECEDENTI O PARZIALI.**

Il riferimento deve individuare il nome dell'Impresa esecutrice e gli estremi della dichiarazione a cui fa riferimento.
- **COPIA DEL CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI** rilasciato dalla Commissione Camerale o dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
- **MANUALE D'USO E MANUTENZIONE.**

APPARECCHI E/O INSIEME A PRESSIONE DI NUOVA INSTALLAZIONE O SOSTITUZIONE

- **CERTIFICAZIONE CE** dell'apparecchiatura e/o insieme a pressione.
- **DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO AGLI ORGANI COMPETENTI** (I.N.A.I.L. ex I.S.P.E.S.L., A.S.L., A.R.P.A., ecc.).
- **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'** - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
- **PROGETTO** per gli impianti per i quali ne sia previsto l'obbligo.
- **RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI:**
 - Per i **componenti soggetti a norme**, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati;
 - Per gli **altri componenti** (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quanto rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili.
- **SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO**
Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (ove non vige l'obbligo del progetto).
Aggiornamento dei disegni esecutivi "AS BUILT"
Qualora siano intervenuti, nel corso dei lavori, variazioni anche minime, queste dovranno essere puntualmente riportate in tutti gli elaborati di progetto, tavole grafiche, relazioni, schemi, calcoli, ecc..
- **RIFERIMENTO A DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' PRECEDENTI O PARZIALI.**
Il riferimento deve individuare il nome dell'Impresa esecutrice e gli estremi della dichiarazione a cui fa riferimento.
- **COPIA DEL CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI** rilasciato dalla Commissione Camerale o dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
- **LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE.**

MURATURE IN BLOCCHI REI – STRUTTURE DI COMPARTIMENTAZIONE

- **CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO** di elementi costruttivi portanti e/o separanti redatta da un professionista abilitato ex L. 818/84 sul **mod. CERT.REI** in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori della modulistica del Corpo Nazionale dei V.V.F. e scaricabile sul sito www.vigilfuoco.it, compilato in duplice copia firmata in originale.

- **PLANIMETRIA** con l'individuazione del posizionamento dei materiali utilizzati con il codice riportato nel mod. CERT REI sopra citato, in duplice copia firmata in originale dal professionista.
- **Copia della dichiarazione di conformità CE** ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE);
- **Dichiarazione di prestazione (D.o.P)** ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011.
- **"DICHIAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA"** a firma dell'installatore, da cui si evincano la metodologia applicata (che deve corrispondere a quanto indicato dal costruttore), la tipologia dei materiali utilizzati (che devono essere utilizzati per lo scopo e nelle modalità indicati nel DOP e nelle prove di tipo), i dati commerciali di identificazione e l'ubicazione dei materiali o dei prodotti ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.
- **ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE.**
- **SCHEDE TECNICHE E DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA** dei materiali utilizzati.

Nel caso ne sia ancora ammesso l'utilizzo al posto di dichiarazione CE e DoP si possono presentare (previa motivazione scritta) i seguenti documenti:

- **"CERTIFICATO DI PROVA"** del materiale o del prodotto da parte del laboratorio ovvero rapporti di classificazione ovvero relazione valutativa firmata da tecnico abilitato.
- **FASCICOLO TECNICO** del produttore per murature al di fuori del campo di diretta applicazione dei certificati di prova che ne estende l'utilizzo mediante prove di laboratorio aggiuntive.
- **"DICHIAZIONE DI CONFORMITA'"** rilasciata dal produttore che attesti la corrispondenza al prototipo omologato.

<p>PORTE REI - RIVESTIMENTI VINILICI – TENDAGGI – ARREDI- CONTROPARETI IN LASTRE PER QUALIFICAZIONE MURI REI</p>

- **DICHIAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI** ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte redatta da un professionista abilitato ex L. 818/84 sul **mod. DICH. PROD.** in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori della modulistica del Corpo Nazionale dei V.V.F. e scaricabile sul sito www.vigilfuoco.it, compilato in duplice copia firmata in originale.
- **Copia della dichiarazione di conformità CE** ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE);

- **Dichiarazione di prestazione (D.o.P)** ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011.
- **PLANIMETRIA** con l'individuazione del posizionamento dei materiali utilizzati con il codice riportato nel mod. DICH.PROD. sopra citato, in duplice copia firmata in originale dal professionista.
- **"DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA"** a firma dell'installatore, da cui si evincano la metodologia applicata (che deve corrispondere a quanto indicato dal costruttore), la tipologia dei materiali utilizzati (che devono essere utilizzati per lo scopo e nelle modalità indicati nel DOP e nelle prove di tipo), i dati commerciali di identificazione e l'ubicazione dei materiali o dei prodotti ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.
- **MANUALI E LIBRETTO** di installazione, uso e manutenzione con i relativi disegni esplicativi.
- **DISEGNI E SCHEDE TECNICHE.**

Nel caso ne sia ancora ammesso l'utilizzo, al posto di dichiarazione CE e DoP si possono presentare (previa motivazione scritta) i seguenti documenti:

- **"CERTIFICATO DI PROVA"** del prototipo rilasciato da parte del laboratorio per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del DM 26/6/1984.
- **RAPPORTI DI PROVA E/O RAPPORTI DI CLASSIFICAZIONE O DI VALUTAZIONE** per prodotti non omologati e non marcati CE.
- **"ATTO DI ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE"** per le porte aventi dimensioni diverse dal prototipo omologato rilasciata dal produttore (una per ogni prodotto commercializzato) che attesti la corrispondenza del prototipo omologato.
- **"DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'"** del prodotto a firma del produttore (una per ogni prodotto commercializzato) che attesti la corrispondenza del prototipo omologato.

Sulla documentazione prodotta in originale oppure in copia dovrà essere apposto timbro e firma dell'Impresa.

Art. 12 - SOSPENSIONI E PROROGHE

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, e, comunque nelle ipotesi previste dall'art. 107 del Codice.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale e/o comunque dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016. Qualora detta sospensione duri per un periodo di tempo

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque quando superi i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere alla stazione appaltante lo scioglimento del contratto.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata da inviare alla Stazione Appaltante con congruo anticipo rispetto scadenza del termine contrattuale di ultimazione, una proroga dei tempi contrattuali.

Il responsabile del procedimento, ritenute giustificate le motivazioni addotte e sentito il Direttore dei Lavori si pronuncia sull'istanza entro 30 giorni dal suo ricevimento.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 10 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, e pertanto:

- In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107 del Codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
- La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma;
- non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- **Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.**

Il risarcimento del danno in favore dell'esecutore per sospensioni dei lavori al di fuori dei casi previsti e consentiti dall'art. 107 del Codice è determinato in misura conforme ai criteri dettati dall'art. 10, comma 2, lettere a), b), c), d), del D.M. 7.03.2018, n. 49

Art. 13 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Non costituiscono motivo di proroga dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- il ritardo nell'inizio dei lavori addebitabile alla scelta dell'Appaltatore di richiedere il subappalto di lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dei lavori, con la conseguente necessità di attendere l'esito del processo autorizzatorio di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'eventuale ritardo dell'Appaltatore, rispetto ai termini di ultimazione dei lavori, che determini l'applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del cronoprogramma dei lavori per propria grave negligenza produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

A seguito della risoluzione del contratto sono dovuti dall'Appaltatore gli eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole d'arte, della corrispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

L'Appaltatore è tenuto all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, di procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici o privati.

Ogni più ampia responsabilità sia in caso civile che penale in caso di infortuni ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore restandone completamente sollevata la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e alla sorveglianza.

L'Appaltatore è in generale responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite anche totali derivanti da qualsiasi causa, nonché di quelli prodotti a qualsiasi mezzo d'opera, ai materiali e alle apparecchiature anche se non in opera, comprese quelle provvisoriale.

Art. 15 - DANNI E PREGIUDIZI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro il termine di cinque giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigerà apposito verbale.

Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

Art. 16 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008 nonché all'osservanza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dalla stazione appaltante e del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore stesso, che costituiscono parte integrante del presente contratto d'appalto.

Art. 17 - REVISIONE DEI PREZZI

Non sono ammesse revisioni dei prezzi.

Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore.

L'art. 1664 c.c., comma primo, non si applica al presente appalto.

Art. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione contrattuale, perdita della garanzia definitiva costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte della stazione appaltante per maggior danno arrecato.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 19 - ANTICIPAZIONE (art. 35, COMMA 18, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

È consentita la corresponsione dell'anticipazione a favore dell'Appaltatore, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 20 - CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il computo delle forniture e opere sarà eseguito a misura secondo i Prezzi di riferimento per OO.PP. nella Regione Piemonte, Edizione 2018, approvati con D.G.R. n. 6 - 6435 del 02.02.2018 e dell'Elenco Nuovi Prezzi Integrativi, al netto del ribasso offerto.

In dipendenza della condotta dei lavori ed in considerazione di interventi particolarmente disagiati o del verificarsi di circostanze particolari la Direzione Lavori si riserva la facoltà di contabilizzare le prestazioni eseguite computando a misura le effettive ore di mano d'opera impiegate, le quantità ed i noli.

Giusto i citati Prezzi di riferimento per OO.PP. nella Regione Piemonte, i prezzi della mano d'opera da applicare sono quelli stabiliti dal Decreto direttoriale n. 23 del 3 aprile 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - sulla determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale (Provincia di Torino), per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (consultabile su: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/Settore-delle-imprese-edili-e-affini.aspx>), maggiorati del 24,30% (diconsi euro ventiquattro virgola trenta centesimi per ogni cento euro) per spese generali e utili.

Il ribasso unico percentuale che sarà offerto dall'operatore economico con l'offerta economica verrà integralmente applicato sull'intero importo orario per manodopera (e non soltanto sulla maggiorazione sopra indicata del 24,30% per spese generali e utili).

Si precisa, altresì, che i sopra richiamati prezzi della manodopera "edili e affini" saranno uniformemente applicati anche in riferimento alla retribuzione della manodopera "impiantistica" relativa alle categorie OS3, OS28, OS30.

Inoltre, il "costo medio orario", così come poc'anzi definito, verrà applicato al netto dell'incremento IRAP.

Solo per il Lotto 1, come espressamente previsto all'Art. 1.3 della Relazione Generale, per l'attività del Presidio Tecnologico, non saranno riconosciuti oneri per il trasferimento di personale, mezzi d'opera e materiali tra presidi oltre a quanto già previsto all'Art. N.P. 2 dell'Elenco Prezzi integrativi" - N.P. 190 dell'"Elenco Prezzi Integrativi" (RVB-200-18).

Non verrà riconosciuto il corrispettivo nel caso in cui l'Appaltatore effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente ordinate dai Direttori Lavori.

I lavori, da realizzare, in orario straordinario saranno contabilizzati comunque a misura, ma con incremento calcolato in percentuale sulle ore in straordinario, sulla base di liste settimanali considerando le tariffe vigenti:

- per lavoro diurno feriale maggiorazione del 15%
- per lavoro diurno festivo/notturno feriale maggiorato del 30%
- per lavoro notturno festivo maggiorazione del 50%.

Le prestazioni della manodopera, i noleggi e le somministrazioni in economia dovranno essere espressamente ordinate dalla Direzione dei lavori.

Il corrispettivo dei lavori sarà contabilizzato a stati di avanzamento lavori (SAL) bimestrali.

La contabilizzazione dei lavori sarà eseguita in base alle misure rilevate in contraddittorio tra il rappresentante dell'Appaltatore ed i Direttori operativi degli Uffici di Direzione lavori.

Gli oneri per la sicurezza ricompresi nel "Computo oneri sicurezza" verranno contabilizzati, senza l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, su base mensile forfettaria corrispondente a frazioni di 1/24 dell'importo totale degli oneri stessi.

Ulteriori eventuali oneri per la sicurezza derivanti da misure integrative non previste nel computo e necessarie per l'applicazione del "Protocollo di coordinamento" o del Piano di sicurezza e Coordinamento saranno contabilizzate senza l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara e ricompresi nei SAL di riferimento.

La contabilità sarà riportata sul libretto delle misure e sul registro di contabilità.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del Codice, in ogni caso sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'emissione dei Certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà entro il termine massimo di 45 giorni a decorrere dall'emissione di ogni Stato di avanzamento dei lavori e sarà subordinato alla regolarità contributiva espressa nel D.U.R.C. per tutte le imprese che hanno svolto attività contemplate nel SAL di riferimento.

Il pagamento (liquidazione) degli importi dovuti a seguito di emissione del Certificato di pagamento al netto delle ritenute di legge, avverrà entro 60 giorni a decorrere dalla data di emissione del Certificato stesso, su presentazione di regolare fattura.

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. 09 novembre 2012, n. 192 e s.m.i. .

Eventuali spese per il pagamento mediante bonifico bancario sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore assume gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso di ATI verrà emessa un'unica fattura; non si accetteranno fatture disgiunte dalle Imprese facenti parte del raggruppamento.

L'Impresa Mandataria/Capogruppo dovrà inoltrare un documento dal quale si possano rilevare gli importi dei lavori dovuti alle Imprese costituenti il raggruppamento, sul singolo Stato di avanzamento dei lavori e le conseguenti percentuali d'incidenza sul totale.

Analogamente, in caso di subappalto, i sopra detti dati dovranno essere forniti nei confronti delle Imprese subappaltatrici (fatte salve le ipotesi di pagamento diretto in favore dei subappaltatori ex art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016).

In quest'ultimo caso la presentazione del documento è obbligatorio anche per il soggetto aggiudicatario non in forma associata, ovvero Cooperativa e Consorzio nei confronti delle Imprese subappaltatrici.

Il pagamento degli importi dovuti, per gli Stati di avanzamento dei lavori successivi al primo, è altresì subordinato alla presentazione della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti alle Imprese associate e ai subappaltatori, nei tempi e nei modi stabiliti dal successivo art. 22 – Subappalto – Avvalimento.

Il Conto Finale dei lavori verrà redatto entro 60 giorni a decorrere dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori.

Il Direttore dei lavori accompagna il Conto Finale con una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione dei lavori è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, segnatamente quella prevista dall'art. 14, comma primo, lettera e), del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Il saldo, la restituzione della cauzione e delle trattenute d'obbligo, avranno luogo entro 90 giorni dalla data dell'emissione del Certificato di collaudo provvisorio che sarà redatto non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma terzo, del D. Lgs. 50/2016.

Il pagamento della rata di saldo, viene disposta previa garanzia fideiussoria per un importo pari alla rata stessa maggiorata del tasso di interesse legale al periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016. Tale garanzia sarà svincolata decorsi due anni dal collaudo.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dall'ammontare del pagamento l'importo corrispondente alla suddetta inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante applicherà quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine per il pagamento della fattura, disciplinato dal precedente comma 2, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010; a tal fine l'Appaltatore dovrà dichiarare nell'offerta economica i conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti.

L'Appaltatore è, altresì, tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti stessi entro sette giorni dall'avvenuta variazione.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale nonché gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate avvalendosi dei conti correnti sopra indicati, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i seguenti codici: CIG. LOTTO 1: 7555899D18 - CIG. LOTTO 2: 7555925290 - CIG. LOTTO 3: 755594316B.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010, la stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

La stazione appaltante, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere il pagamento all'Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 21 - LAVORI NON CONTEMPLATI NEI PREZZI DI RIFERIMENTO

Per l'esecuzione di lavori, non previsti nei Prezzi di riferimento per OO.PP. nella Regione Piemonte - Edizione 2018, approvati con D.G.R. n. 6 - 6435 del 02.02.2018 o nell'Elenco Prezzi Integrativi (RVB-200-18), si procederà alla determinazione di nuovi prezzi mediante l'applicazione delle norme in vigore e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 22 - SUBAPPALTO – AVVALIMENTO

I soggetti affidatari dei contratti di cui al D. Lgs. 50/2016 eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ed in particolare:

- a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato la terna dei subappaltatori;
- c) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- d) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- f) che il subappaltatore sia in regola nei confronti dei versamenti dovuti agli enti che devono rilasciare il Documento unico di regolarità contributiva.

Nel caso di autorizzazione al subappalto è fatto obbligo dell'Appaltatore di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i è stabilito inoltre quanto segue:

1. Il subappalto nella categoria prevalente e nelle altre categorie scorporabili è consentito nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto relativo al singolo Lotto, così come previsto dall'art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016. Pertanto e in ogni caso il subappalto per le lavorazioni ricomprese in uno o più delle categorie OG1 (prevalente), OS 28, OS3, OS6, OS7 non potrà eccedere il limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto relativo al singolo Lotto;

2. ai sensi dell'art. 1 del D.M. 10.11.2016, n. 248, le opere in categoria OS 30 sono subappaltabili fino al limite del 30% del loro importo. Il subappalto nella categoria OS 30 non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% previsto dall'art. 105, comma 2, del Codice in riferimento alla categoria prevalente e alle altre categorie scorporabili;
- 3. Il subappaltatore può a sua volta subappaltare, esclusivamente, la posa in opere di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'art. 107, comma 2, lettere f), g), ed m), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e alle condizioni ivi previste;**
4. L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla Stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 9 e 18 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, la dichiarazione prevista dal comma 3 dell'Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008. Il contratto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa prevista dal comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010. Ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della suddetta legge dovrà essere sempre allegata alla documentazione consegnata alla Stazione appaltante copia del contratto sottoscritto con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori. Il termine previsto dall'art. 118, comma 18 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, decorre dalla data di ricevimento della predetta richiesta;
5. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 15 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
6. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto;
7. L'impresa deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell'ambito del contratto di appalto, e corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni eseguite dal subappaltatore, senza alcun ribasso.

L'esecuzione delle prestazioni effettuate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/08 nei contratti di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i, del/i cottimista/i e del/i subcontraente/i; i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore

che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, o in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista e al subcontraente l'importo dei lavori da loro eseguiti.

In caso di pagamento diretto dei subappaltatori, cottimisti e subcontraenti, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 giorni dall'emissione di ciascun Stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, cottimisti e subcontraenti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

I pagamenti ai subappaltatori sono subordinati alla regolarità contributiva espressa nel D.U.R.C..

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. 09 novembre 2012, n. 192 e s.m.i. .

Eventuali spese mediante bonifico bancario sarà a carico dell'Impresa.

L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Art. 23 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 52/1991.

L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti.

Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione dei seguenti codici identificativi gara:

CIG. LOTTO 1: 7555899D18 - CIG. LOTTO 2: 7555925290 - CIG. LOTTO 3: 755594316B.

La stazione appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente appalto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Art. 24 - TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e d'ogni altra normativa vigente, riguardanti sia le modalità d'esecuzione delle prestazioni, sia il trattamento economico e normativo del personale dipendente.

Egli dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali, al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro.

L'Appaltatore s'impegna inoltre ad attenersi a tutte le norme di sicurezza contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., alle prescrizioni dell'INAIL (ex ISPESL), dell'Ispettorato del Lavoro e di eventuali altri Enti preposti in materia.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad attenersi:

- A tutte le norme di sicurezza e di prevenzione infortuni vigenti, alle prescrizioni dell'ISPESL, INAIL, dell'Ispettorato del Lavoro ed eventuali altri Enti preposti in materia;
- Alle norme per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, compresi i Decreti di attuazione, restando unico responsabile in merito, riservandosi la Direzione dei Lavori di richiedere l'intervento degli Enti preposti per il controllo della completa osservanza delle norme citate.

In caso d'inottemperanza agli obblighi sopraccitati, la Stazione appaltante comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una sospensione del pagamento a titolo cautelativo per un importo pari al 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso d'esecuzione, ovvero alla sospensione del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando gli obblighi predetti non saranno integralmente adempiuti.

Art. 25 - PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI.

E' obbligo dell'Appaltatore e di tutte le Imprese esecutrici adempiere a tutte le prescrizioni ed obblighi concernenti la sicurezza dei lavoratori contenute o derivanti dal D.U.V.R.I. e dal Protocollo di coordinamento tra l'Appaltatore e l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, dal Piano di sicurezza e coordinamento se e quando applicabile e dalla normativa vigente in materia o che durante la vigenza contrattuale dovesse essere emanata ed applicata.

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, con i contenuti minimi previsti dall'Allegato XV, punto 3 del D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori:

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del D.U.V.R.I.

Le modalità e gli ambiti di riferimento sono meglio specificati nei Documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) nonché nell'accluso "Protocollo di coordinamento tra l'Appaltatore e l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino".

In particolare nell'Allegato XV al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. i contenuti minimi previsti per il Piano operativo di sicurezza sono almeno i seguenti:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

- 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

- 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
 - 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 - 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
 - c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
 - d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
 - e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
 - f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
 - g) l'esito del rapporto di valutazione delle vibrazioni;
 - h) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nei D.U.V.R.I. o nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
 - i) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dai D.U.V.R.I. o dal PSC quando previsto;
 - j) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere e la documentazione attestante l'avvenuta consegna ai lavoratori;
 - k) la documentazione in merito alla certificazione di idoneità alle mansioni rilasciata dal medico competente nei confronti dei lavoratori occupati in cantiere;
 - l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere;

L'appaltatore dovrà inoltre consegnare il Documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La medesima documentazione dovrà essere inoltre presentata:

- a) da tutte le Imprese mandanti dell'A.T.I. (prima dell'inizio lavori);
- b) dalle Imprese ausiliarie (prima dell'inizio lavori);
- c) dalle Imprese designate da parte dei Consorzi (prima dell'inizio lavori);
- d) subappaltatori/sabaffidatari (contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto/subaffido).

Art. 26 - DIREZIONE DEI LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori sono costituiti n. 3 Uffici di Direzione Lavori, uno per ciascuno dei Presidi ospedalieri componenti i lotti. L'Appaltatore è obbligato a rivolgersi ai Direttori dei Lavori così individuati per tutte le attività riferite al lotto di competenza.

Art. 27 - STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTABILITA'

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici in ossequio alla previsione dell'art. 15 del D.M. 7.03.2018, n. 49 e i documenti contabili sono quelli indicati dall'art. 14 del medesimo decreto ministeriale.

Art. 28 - ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITA'

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al precedente comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 29 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 30 - CONTO FINALE E RECLAMI DELL'ESECUTORE

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore.

All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Art. 31 - PENALITA'

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmetterne tempestiva comunicazione e documentazione comprovante alla stazione appaltante) od imputabili al committente, in caso di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di Contratto e di Capitolato, verranno irrogate le penali definite nel presente articolo.

Per il mancato rispetto delle scadenze fissate dagli Ordini di Servizio per l'esecuzione delle manutenzioni, verrà applicata, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo.

Per sospensione dei lavori non autorizzata dalla Direzione Lavori o non giustificata, verrà applicata per ciascuna sospensione: una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di sospensione.

Per la mancata ultimazione dei lavori nei tempi stabiliti dal presente capitolato, dalla relazione generale, dal contratto e dall'offerta tecnica verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Con riferimento ai paragrafi 1.1.3, 1.2.2, 1.3.2. del presente Capitolato e 1.2, 2.2, 3.2 della Relazione Generale ("Modalità di esecuzione dei lavori") verranno applicate penalità nei seguenti casi:

- quando, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte della Direzione Lavori, l'Appaltatore non garantisca in servizio il contingente minimo di maestranze oppure sospenda le lavorazioni in corso. Per ogni giorno di assenza rispetto ai termini fissati, verrà applicata una penale dello 0,3 per mille per ciascun operaio mancante fino ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
- Quando, successivamente all'immediata presa visione delle lavorazioni da parte del "Direttore tecnico" si verificano dei ritardi sull'invio delle maestranze nei termini indicati per tutte quelle categorie d'opera in cui non è prevista la presenza costante quotidiana di operai e mezzi d'opera. Per ogni giorno di assenza rispetto ai termini fissati, verrà applicata una penale dello 0,3 per mille per ciascun operaio mancante fino ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale

- Quando successivamente ad una chiamata in pronta disponibilità, si verificano dei ritardi sul tempo di 30 minuti concesso per l'arrivo in loco del reperibile, verrà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni ora e/o frazione di ora di ritardo con decorrenza dallo scadere della mezz'ora dalla chiamata.

I tempi contrattuali e i connessi ritardi e/o inadempimenti verranno conteggiati ai fini della applicazione delle penali previste nel presente capitolato in funzione dei tempi e degli impegni contrattuali migliorativi assunti dall'Appaltatore con l'offerta tecnica, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale è facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi e/o delle inadempienze dell'esecutore.

Art. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, la stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- a) Articolo 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010;
- c) subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- e) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della ASL Città di Torino da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;
- f) in caso di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- g) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del precedente articolo 28 superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

A seguito della risoluzione del contratto, nei casi previsti, l'Amministrazione può porre a carico dell'Appaltatore i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. L'Appaltatore rinuncia espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o rimborso spese, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile.

È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto d'appalto.

Art. 33 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 34 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i..

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma precedente.

Art. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dall'Appaltatore sono trattati dalla Stazione appaltante per le finalità connesse all'appalto.

Art. 36 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento avvierà la procedura relativa all'accordo bonario secondo quanto previsto dall'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016.

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

In ogni caso le controversie fra la stazione appaltante e l'Appaltatore derivanti dal contratto d'appalto e/o connesso e/o conseguenti, che non dovessero essere state previamente definite ai sensi dei sopra citati articoli 205 e 208 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

Art. 37 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, ovvero che possa risultare in contrasto, si fa totale riferimento a tutti i disposti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché alle disposizioni che venissero emanate sulla base di detto provvedimento normativo, nonché a quanto previsto dal D.M. 7.03.2018, n. 49.